



Il Difensore Civico

Decisione n. 26 del 18.10.2017

OGGETTO: Sig. (omissis) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza acquisita in data 9 marzo 2017 al protocollo n. 220 con la quale il Sig. (omissis) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego formatosi tacitamente il 9 febbraio 2017 sulla domanda di accesso agli atti – presentata il 10 gennaio 2017 al Comune di (omissis) – volta ad ottenere copia della documentazione relativa alla pratica di ricostruzione n. (omissis);

VISTA la nota prot. n. 253 AC del 18/03/2017 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, è stato richiesto all'Amministrazione comunale di fornire entro 20 giorni le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo pec in data **30 marzo 2017** e acquisita al **prot. n. 1187** con la quale il Comune di (omissis), in relazione ad una pluralità di pratiche, ha reso nota l'impossibilità di reperire materialmente la documentazione in questione per la presenza di ostacoli di tipo logistico, stante il crollo del Palazzo Comunale;

RILEVATO che nella medesima informativa il Comune ha ulteriormente specificato che, fatta salva la eventuale sussistenza di ragioni ostative al rilascio, la documentazione di cui trattasi sarebbe stata prontamente messa a disposizione dell'istante non appena recuperata;

CONSIDERATO che questa Difesa Civica ha dovuto necessariamente tenere in debito conto la particolare situazione in cui versava il Comune di (omissis), considerando che nel caso di specie ed in via del tutto eccezionale, la mancata ostensione degli atti entro i 30 giorni non concretizzava un rifiuto tacito quanto piuttosto, una richiesta di dilazione dovuta a cause di forza maggiore, non collocabile all'interno degli ordinari termini procedurali;

CHE, dovendo comunque tutelare gli interessi dell'istante, questa Difesa Civica ha invitato il Comune ad attivarsi con rapidità per il recupero in sicurezza della documentazione (nota prot. 480 AC del 24/04/2017) e lo ha sollecitato da ultimo a comunicare il nominativo del Responsabile del Procedimento per concordare tempi certi di definizione della pratica (nota prot. n. 1819 AC dell'8 settembre 2017);

VISTA la nota prot. n. 4669 del 12 ottobre 2017 con la quale il Sindaco del Comune di (omissis) ha riscontrato le richieste di questo Ufficio **comunicando, tra l'altro, con riferimento a quella in esame** quanto segue; *“l'indeterminatezza della richiesta, eccessivamente generica, impedisce di ipotizzare un interesse legittimo tutelabile, la Sua*



Il Difensore Civico

istanza, al momento, deve essere respinta, tenuto conto anche della concomitante necessità di proteggere il diritto dei terzi alla riservatezza, per i documenti richiesti”;

RILEVATO che:

1. la richiesta di accesso in esame è priva di qualsiasi motivazione dalla quale possa evincersi, anche indirettamente, la sussistenza del presupposto fondamentale individuato dall'art. 22 della Legge 241/1990 ossia l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si è chiesto l'accesso;
2. la circostanza rilevata al punto che precede fa venir meno qualsiasi esigenza di entrare nel merito dell'affermazione relativa alla “*necessità di proteggere il diritto dei terzi alla riservatezza*” rispetto alla quale, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che la giustizia amministrativa ha più volte affermato la necessità di trovare un equo bilanciamento tra i due diritti, anche prevedendo modalità alternative di accesso, confermando comunque che quest'ultimo diritto prevale su quello alla riservatezza.

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, in assenza dei presupposti di cui all'art. 22 della Legge 241/1990, non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di riesame fatto salvo il diritto dell'istante di presentare, per la stessa documentazione, richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. La domanda presentata dal Sig. (omissis) al Comune di (omissis) al fine di ottenere copia della documentazione relativa alla pratica di ricostruzione n. (omissis), difetta del presupposto fondamentale individuato dall'art. 22 della Legge 241/1990 ossia l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si è chiesto l'accesso e pertanto la richiesta di riesame del denegato accesso è rigettata;
2. di comunicare la presente decisione, al ricorrente e al Comune di (omissis).

*Il Difensore civico regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.